

Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 23-10-2020

Messaggio n. 3871

Allegati n.1

OGGETTO: **Attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, rubricato "Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato". Indicazioni operative**

1. Premessa

Con il presente messaggio si forniscono istruzioni operative riguardanti il conguaglio delle somme anticipate dai datori di lavoro, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Si precisa che le seguenti istruzioni operative sono riferite alle prestazioni erogate ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia limitatamente all'importo anticipato per conto dell'Istituto.

2. Quadro normativo

Come già chiarito con il messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020, il comma 1 dell'articolo 26 dispone l'equiparazione della quarantena alla malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.

Al riguardo, è stato precisato che la tutela viene riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria, dal quale non è possibile prescindere, stante sia l'equiparazione della c.d. quarantena alla malattia sia l'obbligo per il lavoratore di produrre idonea certificazione sanitaria, come attestato dal comma 3 del medesimo articolo 26.

Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell'Istituto, viene riconosciuta l'indennità economica previdenziale (con correlata contribuzione figurativa), sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore.

Ai fini del riconoscimento della tutela c.d. quarantena, come già anticipato, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica (comma 3 dell'articolo 26).

Qualora al momento del rilascio del certificato il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste dovranno essere acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l'operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all'Inps mediante i consueti canali di comunicazione (posta ordinaria o PEC).

Il comma 2 dell'articolo 26 dispone invece, come illustrato sempre nel citato messaggio n. 2584/2020, una specifica tutela nei confronti dei lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) o in possesso di una condizione di rischio per immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o terapie salvavita.

In tali fattispecie, il periodo indicato nel certificato di malattia prodotto dal lavoratore è equiparato a degenza ospedaliera. Per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale Inps, si applica quindi la decurtazione ai 2/5 della normale indennità in assenza di familiari a carico.

Infine, il comma 6 dell'articolo 26 precisa che la malattia conclamata da COVID-19 viene gestita come ogni altro evento di malattia comune.

Gli uffici territoriali dell'Istituto, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, stanno provvedendo, come di consueto, all'accertamento del diritto dei lavoratori e, in particolare, al riconoscimento dell'indennità c.d. quarantena e dell'indennità ai lavoratori "fragili". Le certificazioni prodotte, considerate accoglibili a seguito della validazione medico legale della Struttura territoriale Inps competente e degli ulteriori eventuali approfondimenti istruttori, andranno ad alimentare apposite *tabelle di scambio* con le quali saranno fornite informazioni necessarie alla procedura dei flussi contributivi, per le successive richieste di conguaglio da parte delle aziende.

Ciò posto, i datori di lavoro potranno conguagliare gli importi anticipati a titolo di "quarantena" – nella misura massima dell'importo equivalente a quello dell'indennità di malattia o di degenza ospedaliera - laddove sussistente il relativo diritto dei lavoratori, ed entro i limiti del monitoraggio della spesa, così come previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020.

In ragione della complessità della disciplina in argomento e dei chiarimenti in atto con i Ministeri vigilanti sulla gestione della spesa relativa anche agli oneri a carico dei datori di lavoro, per consentire il suddetto monitoraggio e, quindi, una prudente gestione dei conguagli, in questa prima fase sarà possibile conguagliare gli eventi di "quarantena" a carico dell'Inps con prognosi che si sia conclusa entro il 30 settembre 2020. Con successivo messaggio

saranno fornite le istruzioni per i periodi successivi alla predetta data.

3. Istruzioni operative

3.1 Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro privati

Per la corretta gestione degli eventi introdotti dall'articolo 26, commi 1, 2 e 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, nel flusso Uniemens sono stati previsti i seguenti nuovi codici evento riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato:

- **MV6:** DL n. 18/2020 – art. 26 comma 1 – Quarantena;
- **MV7:** DL n. 18/2020 – art. 26 comma 2 – Assenza dal lavoro per lavoratore disabile con Terapie;
- **MV8:** DL n. 18/2020 – art. 26 comma 6 - Malattia accertata da COVID-19.

Nella compilazione del flusso dovrà essere valorizzata la causale dell'assenza nell'elemento **<CodiceEvento>** di **<Settimana>** procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.

Pertanto, dovrà essere indicato nell'elemento **<DiffAccredito>** il valore della retribuzione “persa” a motivo dell'assenza.

È prevista la compilazione dell'elemento **<InfoAggEvento>**, nel quale va indicato il **codice PUC** (protocollo univoco del certificato) e la valorizzazione dell'attributo **“TipoInfoAggEvento”** con il codice “CM” (certificato medico).

Trattandosi di eventi giornalieri, a durata circoscritta, è prevista la compilazione del calendario giornaliero.

Nell'elemento **<Giorno>** interessato dall'evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell'evento, nonché ricostruire correttamente l'estratto conto:

- Elemento **<Lavorato>** = **N**;
- Elemento **<TipoCoperturaGiorn>** = **1** oppure **2** (in caso di integrazione dell'indennità giornaliera di malattia da parte dell'Azienda);
- Elemento **<CodiceEventoGiorn>** = **MV6 / MV7 / MV8**;
- Elemento **<InfoAggEvento>** di **<EventoGiorn>** = **PUC**.

Per tutti i nuovi eventi in parola nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non dovrà essere compilato l'elemento **<Settimana>**.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale Ferrovie dello Stato (FS) o IPOST, nella sezione Fondo Speciale:

- **se è stata corrisposta retribuzione a titolo di integrazione da parte del datore:**

- i giorni dovranno essere conteggiati come retribuiti;
- dovranno essere precisati nei vari campi, L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima, le quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato ed alla integrazione corrisposta;
- nei campi L.n. 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in <DiffAccredito>.

- **se non è stata corrisposta retribuzione a titolo di integrazione da parte del datore:**

- i giorni dovranno essere conteggiati come figurativi;
- nei campi L.n. 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in <DiffAccredito>.

Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi sopra citati introdotti a partire dal periodo di competenza dicembre 2020, dovrà essere valorizzato l'elemento **<InfoAggcausaliContrib>** che assume valenza contributiva secondo le seguenti modalità:

- Elemento **<CodiceCausale>**: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo allo specifico evento:

- **S116** (evento **MV6**), avente il significato di “DL n. 18/2020 – art. 26 comma 1 – Quarantena;
- **S117** (evento **MV7**), avente il significato di “Quarantena - DL n. 18/2020 – art. 26 comma 2 – Assenza dal lavoro per lavoratore disabile con Terapie;
- **S118** (evento **MV8**), avente il significato di “DL n. 18/2020 – art. 26 comma 6 - Malattia accertata da COVID-19;

- Elemento **<IdentMotivoUtilizzoCausale>**: indicare il codice PUC (Protocollo Unico Certificato);

- Elemento **<AnnoMeseRif>**: indicare l'AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono intervenuti gli specifici eventi esposti in Uniemens;

- Elemento **<ImportoAnnoMeseRif>**: indicare l'importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

Si evidenzia che la struttura del flusso Uniemens è stata variata rendendo ricorsivo l'elemento **<IdentMotivoUtilizzoCausale>**. In tal modo si permette di indicare più codici PUC nella sezione **<InfoAggCausaliContrib>**, con riferimento al medesimo codice causale (**<CodiceCausale>**), il periodo in cui si è verificato l'evento (**<AnnoMeseRif>**) e l'importo del conguaglio (**<ImportoAnnoMeseRif>**). Tale esposizione è permessa nei casi in cui non sia possibile identificare la quota di importo conguagliata riferita ad un singolo PUC, periodo e causale.

Si fa presente altresì che, in presenza di certificato non riconosciuto come appartenente alle tipologie in argomento, il relativo importo posto a conguaglio sarà ritenuto indebito. Ne consegue che, nei casi in cui vengano associati più codici PUC nella sezione **<InfoAggCausaliContrib>**, con riferimento al medesimo codice causale, periodo in cui si è verificato l'evento e importo del conguaglio, l'eventuale errore su un certificato renderà indebito l'intero importo. Si consiglia quindi di specificare singolarmente per ogni certificato la relativa quota di conguaglio associata, evitando di raggruppare più certificati con un importo conguaglio cumulato.

Le informazioni contenute nelle citate *tabelle di scambio* circa gli eventi afferenti alle predette tutele verranno messe a disposizione dall'Istituto sul Cassetto Previdenziale per le aziende e gli intermediari; quotidianamente sarà inviata una PEC all'azienda con le medesime informazioni presenti sul Cassetto stesso – “CFLavoratore”, PUC del certificato medico, tutela riconosciuta, periodo dell'evento (“dataDa”, “dataA”), “codiceEvento” da utilizzare, codice conguaglio da utilizzare - e una e-mail di notifica agli intermediari.

3.2 Datori di lavoro che hanno conguagliato le giornate di assenza come indennità di malattia

Nel caso in cui l'importo anticipato fosse già stato conguagliato come indennità di malattia, i datori di lavoro provvederanno alla sistemazione dei relativi eventi mediante la compilazione dell'elemento <MesePrecedente>, restituiranno tale importo e lo indicheranno con il codice causale “**E775**” (*restituzione indennità di malattia*), presente nell'elemento DatiRetributivi/Malattia/MalADebito/CausaleVersMal, e contestualmente riporteranno l'importo spettante per quarantena con i codici e le modalità sopra riportate.

4. Istruzioni contabili

Ai fini delle rilevazioni contabili degli oneri, posti a carico dello Stato, relativi alle indennità economiche anticipate dai datori di lavoro e conguagliate tramite DM, si istituisce un nuovo conto nell'ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAT - Gestione degli oneri per trattamenti di famiglia.

La procedura di ripartizione contabile degli Uniemens, opportunamente aggiornata, imputerà gli oneri, in relazione a tutti i codici causale dichiarati dalle aziende, secondo le indicazioni contenute al paragrafo 3 del presente messaggio, al conto di nuova istituzione:

- GAT30164 – per rilevare l'onere per l'indennità economica riconosciuta ai lavoratori dipendenti del settore privato in astensione dal lavoro (COVID 19) per sorveglianza attiva, permanenza domiciliare, quarantena, malattia conclamata, anticipata dai datori di lavoro ammessi al sistema del conguaglio – art. 26, commi 1,2 e 6 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Nel caso di restituzione dell'indennità conguagliata secondo le regole vigenti della malattia, che comporti una sistemazione dei relativi eventi MV6, MV7 e MV8 afferenti alle fattispecie di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 6, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, mediante indicazione da parte dei datori di lavoro del codice causale “E775”, la procedura imputerà gli importi restituiti al conto vigente PTP24030 – Entrate Varie – Recupero e reintroiti di indennità giornaliera di malattia.

I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri derivanti dalla corresponsione della prestazione in oggetto, sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

Si riporta in allegato la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale vicario
Vincenzo Caridi

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.